

- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
- VISTO** l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- VISTO** l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.
- VISTO** l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”;
- VISTO** il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- CONSIDERATO** in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- CONSIDERATO** in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
- CONSIDERATO** in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;
- VISTO** il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- CONSIDERATE** la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
- VISTO** il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- CONSIDERATO** in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
- VISTO** Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici

- (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 76 del 29/10/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 27 gennaio 2021 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2021;
- VISTO** il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 17 dicembre 2019 con delibera n. 79 e in particolare l'art. 3 che così recita: "Il Consiglio di istituto delibera per le spese rientranti in questa prima fascia di applicare l'art. 36 c. 2, lett. a del DLgs 50/2016, come modificato dal DLgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico";
- VISTO** l'avviso pubblico nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
- VISTO** la lettera autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-28339 del 14/09/2020 di approvazione degli interventi a valere sull'obiettivo/azione in oggetto con il seguente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-57;
- VISTA** La possibilità di acquisire il servizio di noleggio di devices da concedere in comodato d'uso agli studenti per favorire il sistema di didattica a distanza anche integrata;
- RILEVATA** pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
- RILEVATO** che l'importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "*determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo "superiore a 10.000,00 euro"*";
- DATO ATTO** della non esistenza di convenzioni in Consip SpA attive in merito a tale merceologia;
- CONSIDERATO** che su MEPA sono presenti aziende che offrono il servizio di noleggio per macchine con le caratteristiche di interesse della scuola;
- VISTA** la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512 che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni;
- VISTO** l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
- CONSIDERATA** l'estrema urgenza di dotare gli alunni dell'istituto comprensivo delle dotazioni didattiche in oggetto;
- CONSIDERATA** L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori;
- CONSIDERATO** che predetta indagine conoscitiva su MEPA ha consentito di individuare la ditta **la Ditta C&C CONSULTING S.P.A. Partita IVA 05685740721** che espone, per l'articolo prevalente oggetto della fornitura, un prezzo congruo al mercato quale affidataria;
- RITENUTO** che il Prof. Federico Ferri, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Perugia 7, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico;
- VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) Z443087CEA;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.lvo 56/2017;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale 2021;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017;

EVIDENZIATO che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

L'avvio della procedura di affidamento diretto mediante ODA alla **Ditta C&C CONSULTING S.P.A** Partita IVA 05685740721 con sede legale in Viale L. Einaudi, 10 70125 Bari (BA) per l'acquisizione del servizio di noleggio di n. 21 Custodie per Ipad per l'anno scolastico 2020-21.

Art. 3

Le condizioni di noleggio a cui deve sottostare il fornitore del servizio sono elencate nel contratto di noleggio allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina

Art. 4

L'importo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato in € **407,36 compresa IVA al 22 %**.

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2021, sul capitolo A03- DIDATTICA PON-FSE SUPPORTI DIDATTICI, che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 5

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell'ANAC, approvate il 26/10/2016, all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:

- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell'IVA), di cui all'art.93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui all'art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016).

Art. 6

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato.

Art. 7

Ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Federico Ferri.

Il RUP Dirigente Scolastico
Federico Ferri

Allegati:

- 1) Contratto di noleggio



ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7

Strada Lacugnano 53 06132 PERUGIA S. SISTO -C.F. 94152440544 Tel. 075/52.87.904 e Fax 075/5288487
E-mail: pgic86400t@istruzione.it – Pec: pgic86400t@pec.istruzione.it www.istitutocomprensivoperugia7.it

OGGETTO: *Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.*

CIG: **Z443087CEA**

CUP: **C96J20001210006**

CONTRATTO DI NOLEGGIO

Premessa: Definizione delle parti

Il presente contratto di noleggio di beni mobili viene stipulato tra:

l'**Istituto Comprensivo Perugia 7** con sede legale in Strada Lacugnano 53 – 06132 San Sisto, Perugia (PG) C.F.: 94152440544 rappresentato dal legale rappresentate Dirigente Scolastico Dott. Prof. Federico Ferri C.F.: FRRFRC75D26C745F denominato **“Utilizzatore”**;

E

l'Azienda **C&C CONSULTING S.P.A.**, con sede legale in Viale L. Einaudi, 10 70125 Bari (BA), partita iva 05685740721, rappresentata dal legale rappresentante Dott. Michele Gigli C.F. GGLMH71C28A662F di seguito denominata **“Locatore”**.

Art. 1 – Oggetto e Durata

1.1 Il locatore concede a noleggio all'utilizzatore, che accetta, i beni mobili così come descritti nell'atto di acquisizione del servizio su MEPA tramite ODA n. _____ stipulata in data _____prot._____

1.2 Il noleggio avrà durata 5 (cinque) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero dalla data di consegna dei beni, qualora questa avvenisse dopo la sottoscrizione.

1.3 La sottoscrizione del contratto di noleggio, il ritiro e l'utilizzo da parte dell'utilizzatore dei beni implicano accettazione delle presenti condizioni generali di contratto.

In caso di incompatibilità tra le presenti condizioni generali e l'ordine di noleggio stipulato, prevarranno le pattuizioni contenute in quest'ultimo, limitatamente al noleggio dei beni oggetto dello stesso.

1.4 All'atto della consegna dei beni l'utilizzatore, con la firma del documento di consegna, constata lo stato dei beni, ne attesta la conformità all'ordine per quantità e qualità, ed attesta che i beni sono nuovi di fabbrica e regolarmente contenuti in imballo originale integro

1.5 A fine locazione, in fase di riconsegna dei beni mobili, il locatore e l'utilizzatore si obbligano reciprocamente alla sottoscrizione di verbale di riconsegna redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti, con le eventuali annotazioni in merito alle condizioni del bene.

Art. 2 – Obblighi del locatore

Il locatore si obbliga a:

2.1 consegnare i beni mobili oggetto del contratto di noleggio presso il domicilio dell'utilizzatore nei tempi e nei modi descritti nel disciplinare di affidamento ovvero nell'ordine di acquisto ovvero non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, nuovi di fabbrica e perfettamente imballati.

2.2 garantire il godimento del bene da parte dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto.

Art. 3 – Obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzatore si obbliga a:

3.1 prendere visione del manuale d'uso del costruttore per ogni bene oggetto del contratto di noleggio;

3.2 prendere in consegna i beni, custodirli con la diligenza descritta nel manuale d'uso del costruttore, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzarli per le applicazioni riportate nel manuale d'uso del costruttore;

3.3 corrispondere il prezzo convenuto per il noleggio, come meglio indicato nel disciplinare di noleggio sottoscritto;

3.4 restituire i beni oggetto del contratto, alla scadenza convenuta nel giorno 31 del mese di agosto 2021, nello stato e grado di efficienza, manutenzione, imballaggio e pulizia esistenti al momento della consegna, a propria cura e spese.

3.5 L'utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza delle regole e della normativa vigenti per l'utilizzo dei beni oggetti di contratto di noleggio,

Art. 4 – Responsabilità dell'utilizzatore

4.1 L'utilizzatore è costituito custode del bene dal momento della consegna, ed è, pertanto, responsabile per eventuali danni provocati a terzi e dovuti all'uso improprio dei beni oggetto del contratto di noleggio.

È fatto assolutamente DIVIETO l'utilizzo da parte dell'utilizzatore dei beni oggetto del contratto di noleggio per scopi illeciti.

4.2 L'utilizzatore si dichiara consapevole che Il locatore non risponde in nessun modo dei danni

causati direttamente od indirettamente dai beni oggetto del contratto di noleggio.

4.3 L'utilizzatore dichiara di sollevare l'utilizzatore da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) scaturite dall'uso illecito e/o dall'uso improprio dei beni oggetto del contratto di noleggio.

4.4 L'utilizzatore è responsabile per eventuali danni provocati da terzi ai beni oggetto del contratto di noleggio per incuria o utilizzo improprio del bene stesso.

4.5 L'utilizzatore è responsabile in caso di furto o smarrimento dei beni oggetto del contratto di noleggio, qualunque ne sia la ragione e/o la causa.

4.6 L'utilizzatore è tenuto a dare immediata comunicazione al locatore di ogni azione esecutiva e/o cautelare che coinvolga, a qualsiasi titolo, i beni locati.

4.7 L'utilizzatore si obbliga a tenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute dal locatore quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dall'utilizzatore con la sottoscrizione del presente contratto di noleggio, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo.

Art. 5 Responsabilità del locatore

5.1 Il locatore consegna i beni, nuovi di fabbrica ed in perfetto stato di imballaggio, ed è responsabile per vizi o malfunzionamento dei beni locati anche se intervenuti durante il periodo di noleggio, purché non addebitabili a incuria o utilizzo improprio degli stessi.

5.2 Il locatore non potrà essere ritenuto responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da inadempimenti di terzi, da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo, da cause di forza maggiore, eventi catastrofici e caso fortuito.

5.3 Il locatore si dichiara a conoscenza che i beni mobili oggetto del contratto di noleggio potranno essere ceduti in comodato d'uso agli alunni dell'istituto con esclusiva finalità di favorire la didattica a distanza e accetta di estendere al comodatario tutte le garanzie e i benefit collegati al contratto di noleggio

5.4 Il locatore fornisce garanzia integrale sui beni oggetto del contratto di noleggio per qualsiasi guasto o malfunzionamento, anche accidentale, (escluso solo i guasti o malfunzionamento dovuti ad incuria o uso improprio) che intervenga durante la durata del noleggio e provvede alla immediata risoluzione del guasto o malfunzionamento ovvero, ove questa non fosse possibile in tempo reale (24 ore), alla sostituzione del bene con altro equivalente all'uso per cui era destinato il bene originale.

5.5 Il locatore, anche in caso di guasti o malfunzionamenti dovuti ad incuria o uso improprio del bene, provvede alla immediata risoluzione del guasto o malfunzionamento ovvero, ove questa non fosse possibile in tempo reale (24 ore), alla sostituzione del bene con altro equivalente all'uso per cui era

destinato il bene originale salvo addebitare le spese di risoluzione all'utilizzatore

Art. 6 – Esclusioni dal contratto di noleggio

Sono esclusi dal contratto di noleggio i seguenti servizi:

- la fornitura di eventuale materiale accessorio e/o aggiuntivo a quanto contenuto nell'ordine;
- le riparazioni, i pezzi di ricambio e la mano d'opera, resi necessari da un uso non conforme dei beni oggetto del contratto di noleggio, ovvero da modifiche apportate ai medesimi beni da parte dell'utilizzatore.

Art. 7 – Prezzo, pagamento e mancato pagamento

7.1 Il prezzo del noleggio è quello esposto sui listini MEPA al momento della stipula, in funzione della durata contrattuale del noleggio.

7.2 il costo globale del noleggio dovrà essere corrisposto dall'utilizzatore al locatore, previa emissione di regolare fattura elettronica con canone unico anticipato.

7.3 L'utilizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei pari al prezzo di noleggio giornaliero fatto salvo il maggior danno causato al fornitore dal ritardo nella riconsegna.

7.4 L'utilizzatore sarà, altresì, tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati nei beni al momento della riconsegna, come previsto nel precedente art. 4.

7.5 L'utilizzatore corrisponderà al locatore un importo pari a 10 euro IVA esclusa di ogni prodotto non riconsegnato o riconsegnabile all'atto del verbale di restituzione.

Art. 8 – Cauzione

8.1 Non è prevista nessuna cauzione alla consegna dei beni in noleggio.

Art. 9 – Durata del contratto

La durata del contratto è pari alla durata definita in sede di stipula di ordine su MEPA ovvero al punto 1.2 del presente contratto.

La decorrenza coincide con il giorno della consegna dei beni e la scadenza con la data prevista nel contratto per la riconsegna dei beni.

Il locatore si riserva di autorizzare l'eventuale richiesta di proroga nella consegna, che dovrà pervenire almeno tre giorni prima della scadenza del contratto, e la cui operatività è subordinata al pagamento del corrispettivo, come definito ai sensi del precedente art. 7.

Art. 10 – Recesso e risoluzione del contratto

10.1 E' concessa all'utilizzatore la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e/o causa, mediante la restituzione dei beni. L'utilizzatore è comunque obbligato al pagamento del prezzo pattuito per tutta la durata del contratto.

10.2 L'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni derivanti dal presente contratto comporterà la risoluzione di diritto del contratto e darà diritto al locatore di pretendere l'immediata restituzione dei beni con spese a carico dell'utilizzatore.

10.3 Per l'ipotesi di inerzia dell'utilizzatore nella riconsegna dei beni, in caso di recesso, di risoluzione e/o di scadenza naturale del contratto, il locatore è espressamente autorizzato ad accedere ai luoghi ove i beni noleggiati si trovano, in qualunque ubicazione essi si trovino. Nel caso in cui i beni siano presso proprietà immobiliari di terzi, l'utilizzatore, oltre ad autorizzare il ritiro degli stessi, si impegna irrevocabilmente sin da ora a compiere tutte le debite azioni necessarie affinché i terzi, aventi in deposito i beni, non ne intralcino e/o impediscano il ritiro.

Art. 11 – Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice civile, in particolare le norme previste dall'art. 1571 c.c. e segg., gli usi e le consuetudini che regolano la materia.

Art. 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, si conviene che foro competente sarà esclusivamente quello di Perugia.

Art. 13 Trattamento dati personali - Privacy

I dati anagrafici e commerciali relativi al contratto di noleggio sottoscritto allo scopo di adempiere agli obblighi fiscali, tributari e quant'altro necessario ai soli fini del presente contratto vengono inseriti in un archivio in cui vengono raccolti i dati anagrafici degli utilizzatori. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per consentire l'adempimento degli obblighi di legge derivanti dal contratto.

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all'attività dell'altra parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che siano divenute di pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dal successivo GDPR 679/2016.

Letto confermato è sottoscritto

Lì _____, data _____

Il Locatore
Il rappresentante legale
Michele Gigli

L'utilizzatore
Il Dirigente Scolastico
Federico Ferri

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3), 4), 5), 6), 7), 10).

Il Locatore
Il rappresentante legale
Michele Gigli

L'utilizzatore
Il Dirigente Scolastico
Federico Ferri
